

COMUNE *//*  
**Cerreto Sannita**  
Provincia *//* BENEVENTO  
Città *//* fondazione  
*ceramica artistica tradizionale*

## COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 09/09/2014

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI).**

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno NOVE del mese di Settembre alle ore 10,15, nella Casa Comunale, a seguito di invito prot.n. 7770 del 2/09/2014, diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito, nella Sala Consiliare di palazzo Sant'Antonio, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del Consigliere Avv. Pasquale Filippelli e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Erminia Florenzano.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Santagata Pasquale	Sindaco	P
Di Lauro Vincenzo	Consigliere	P
Parente Giovanni	Consigliere	P
Melotta Ciro	Consigliere	P
Carangelo Mario	Consigliere	P
Meglio Caterina	Consigliere	P
Filippelli Pasquale	Consigliere	P
Morone Lorenzo	Consigliere	A
Parente Pier Paolo	Consigliere	P
Barbieri Antonio	Consigliere	P
Massarelli Giuseppe Francesco	Consigliere	P
Meglio Remo	Consigliere	A
Assini Pietro	Consigliere	A

P= presente A= assente

Presenti - 10 Assenti - 3

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 09.09.2014 – ore 10,15

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014.

### **Il Presidente**

Dà lettura della proposta agli atti e constatato che la discussione sull'argomento si è svolta nel precedente argomento, pone ai voti la proposta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 ( art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC, composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria IMU, relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa TARI, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili TASI, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**DATO ATTO** che la TASI :

- È destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso alla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale e della maggiorazione TARES di 0,30 centesimi almq;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli,
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 o bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi di altri sistemi di pagamento;
- le modalità ed i termini per il versamento,
- l'esenzione TASI per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi ed Enti del SSN, destinati a compiti istituzionali, nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 504/1993;

**RICHIAMATI** i commi 676 e 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dall'art 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

“ 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

Atteso, inoltre, che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote prevede anche:

- per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille,
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

#### **VISTI**

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** il D.M. del 18 luglio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, della legge n. 89/2014, stabilisce, tra l'altro, che: *“Per il solo anno 2014 in deroga al settimo periodo del presente comma il versamento della prima rata TASI è effettuata, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui*

al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per centodell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.";

**RITENUTO** quindi opportuno fissare le aliquote ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

**VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 dell'8/5/2013 e n. 24 del 22.11.2013, con cui venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2013;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dal D.L. n. 102 del 31.8.2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124, e da D.L. n. 133 del 30.11.2013, convertito con modificazioni, dalla legge 29.1.2014, n. 5;

**CONSIDERATO** che è stata definitivamente abolita l'IMU sulle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RITENUTO** di dover determinare per l'anno 2014 le aliquote IMU;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 200, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

A maggioranza di voti , con 2 voti contrari ( Barbieri e Massarelli) resi ed accertati per alzata di mano

#### DELIBERA

1) Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze solo per categorie catastali: A/1, A/8 e A/9	0,6%
Altri immobili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Detrazione per abitazione principale (solo per categorie catastali: A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

3) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno di imposta 2014:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione figli conviventi
<b>Abitazione principale e assimilate e relative pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono soggette alla sola disciplina IUC-IMU)</b>	<b>1,00 per mille</b>	- <b>50 euro</b> per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - <b>50 euro</b> per ogni invalido al 100% ai sensi della L. n. 118/71, art. 17, e s.m.i. fruitore di indennità di accompagnamento, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita

		ad abitazione principale, per tutto il periodo della permanenza della condizione di invalido.
<b>Altri immobili</b>	<b>0,00 per mille</b>	
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>1,00 per mille</b>	

4) Di dare atto che nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell'occupante è stabilita nella misura del 10% del dovuto ( art. 17, comma 4, del Regolamento TASI);

5) Di stimare in € 57.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate;

6) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1 , comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 16/2014;

7) di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito del tributo : illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade, protezione civile;

8) Di quantificare in presuntivi € 382.000,00 il costo complessivo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI per il periodo di imposta 2014, di cui :

SERVIZIO	COSTI TOTALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 90.000,00
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 270.500,00
MANUTENZIONE STRADE	€ 15.000,00
PROTEZIONE CIVILE	€ 6.000,00
RIMOZIONE NEVE	€ 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 382.000,00</b>

9) Di dare atto che per il solo anno 2014 la scadenza della rata di acconto della TASI è fissata al 16 ottobre 2014, ferma restando la scadenza a saldo del 16 dicembre 2014;

10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine del 10 settembre 2014.

IL PRESIDENTE

Data l'urgenza propone di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile;


IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza di voti , con 2 voti contrari ( Barbieri e Massarelli) resi ed accertati per alzata di mano

**DELIBERA**

1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lg.vo 267/200.

La seduta si chiude alla ore 11,25



COMUNE  
**Cerreto Sannita**  
Provincia // BENEVENTO  
Città // fondazione  
ceramica artistica tradizionale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.04 DELLA SEDUTA DEL 09.09.2014

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 ( art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC, composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria IMU, relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa TARI, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili TASI, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**DATO ATTO** che la TASI :

- È destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso alla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale e della maggiorazione TARES di 0,30 centesimi almq;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli,
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 o bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi di altri sistemi di pagamento;
- le modalità ed i termini per il versamento,
- l'esenzione TASI per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi ed Enti del SSN, destinati a compiti istituzionali, nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 504/1993;

**RICHIAMATI** i commi 676 e 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dall'art 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

“ 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

detrazioni d'imposta o altre misure , tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

Atteso, inoltre, che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote prevede anche:

- per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille,
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

**VISTI**

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** il D.M. del 18 luglio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, della legge n. 89/2014, stabilisce, tra l'altro, che: *”Per il solo anno 2014 in deroga al settimo periodo del presente comma il versamento della prima rata TASI è effettuata, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.”;*

**RITENUTO** quindi opportuno fissare le aliquote ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 dell'8/5/2013 e n. 24 del 22.11.2013, con cui venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2013;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal D.L. n. 102 del 31.8.2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124, e da D.L. n. 133 del 30.11.2013, convertito con modificazioni, dalla legge 29.1.2014, n. 5;

CONSIDERATO che è stata definitivamente abolita l'IMU sulle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2014 le aliquote IMU;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 200, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

### PROPONE

1) Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze solo per categorie catastali: A/1, A/8 e A/9	0,6%
Altri immobili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Detrazione per abitazione principale (solo per categorie catastali: A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

3) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno di imposta 2014:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione figli conviventi
<b>Abitazione principale e assimilate e relative pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono soggette alla sola disciplina IUC-IMU)</b>	<b>1,00 per mille</b>	- <b>50 euro</b> per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - <b>50 euro</b> per ogni invalido al 100% ai sensi della L. n. 118/71, art. 17, e s.m.i. fruitore di indennità di accompagnamento, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per tutto il periodo della permanenza della condizione di invalido.
<b>Altri immobili</b>	<b>0,00 per mille</b>	
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>1,00 per mille</b>	

4) Di dare atto che nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell'occupante è stabilita nella misura del 10% del dovuto ( art. 17, comma 4, del Regolamento TASI);

5) Di stimare in € 57.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate;



- 6) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1 , comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 16/2014;
- 7) di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito del tributo : illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade, protezione civile;
- 8) Di quantificare in presuntivi € 382.000,00 il costo complessivo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI per il periodo di imposta 2014, di cui :

SERVIZIO	COSTI TOTALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 90.000,00
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 270.500,00
MANUTENZIONE STRADE	€ 15.000,00
PROTEZIONE CIVILE	€ 6.000,00
RIMOZIONE NEVE	€ 500,00
TOTALE	€ 382.000,00

9) Di dare atto che per il solo anno 2014 la scadenza della rata di acconto della TASI è fissata al 16 ottobre 2014, ferma restando la scadenza a saldo del 16 dicembre 2014;

10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine del 10 settembre 2014.

Cerreto Sannita, li 4 settembre 2014




Il Sindaco  
Dott. Pasquale Santagata

Ufficio di Segreteria

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 9/9/2014  
Con deliberazione n. 18

Li, 9/9/2014

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Erminia Florenzano



COMUNE di  
**Cerreto Sannita**  
Provincia di BENEVENTO  
Città di fondazione  
e della ceramica artistica tradizionale

**Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09.09.2014**

a) Il Responsabile del Settore I° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

b) Il Responsabile del Settore II° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gerardo Iannella

c) Il Responsabile del Settore III° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Letizio Napoletano

d) Il Responsabile del Settore IV° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

e) Il Responsabile di Ragioneria, esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gerardo Iannella




Firmato all'originale:

Il Presidente  
F.to Avv. Pasquale Filippelli

Il Segretario Generale  
F.to dott.ssa Erminia Florenzano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Cerreto Sannita li 10 SET. 2014



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Erminia Florenzano

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

CHE la presente delibera :

10 SET. 2014

E' stata affissa all'Albo Pretorio il  
prescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.vo 267/2000. per rimanerci 15 giorni consecutivi come

Il Segretario Generale  
f.to Dr.ssa Erminia Florenzano

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente delibera è divenuta esecutiva il

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 267/2000)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000)

Cerreto Sannita, li

Il Segretario Generale  
f.to Dr. FLORENZANO Erminia